

bonus barriere architettoniche,
sisma bonus,
ecobonus,
conto termico,
nuova sabatini,
credito d'imposta beni strumentali,
fondo di garanzia.

Gli incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive e termali



Federica Bonafaccia
Antonio Griesi

**Gli incentivi per la riqualificazione
delle strutture ricettive e termali**

Federalberghi

Guida agli incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive e termali
decima edizione

a cura di

Federica Bonafaccia e Antonio Griesi

EDIZIONI ISTA

Istituto Internazionale di Studi
e Documentazione Turistico Alberghiera

“Giovanni Colombo”

00187 Roma – via Toscana 1

copyright © 2015 - 2024 Federalberghi & Format

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

INDICE

L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	9
Beneficiari	9
Tipologia e ubicazione dell'immobile.....	9
Misura dell'agevolazione	9
Interventi agevolabili	10
Procedura.....	10
Cessione o sconto della detrazione	10
Fonti normative	11
Per approfondire	11
SISMA BONUS.....	12
Beneficiari	12
Tipologia dell'immobile.....	12
Misura dell'agevolazione	12
Spese eleggibili	13
Procedura.....	13
Cessione o sconto della detrazione	14
Pagamento mediante bonifico.....	14
Altri documenti da conservare.....	14
Cumulabilità con altre agevolazioni.....	15
Fonti normative	15
Per approfondire	15
NUOVA SABATINI	16
Beneficiari	16
Misura dell'agevolazione	16
Spese eleggibili	17
Nuova sabatini green	18
Procedura.....	18
Erogazione contributo - nuova disciplina	19
Cumulabilità con altre agevolazioni.....	20
Risorse disponibili	20
Fonti normative	20
Per approfondire	20

AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO	21
Beneficiari.....	21
Misura dell'agevolazione	21
Cessione o sconto della detrazione	22
Spese eleggibili	22
Adempimenti richiesti (certificazione necessaria)	23
Documenti da trasmettere	24
Come fare i pagamenti	24
Documenti da conservare	25
Cumulabilità con altre agevolazioni	25
Fonti normative.....	26
Per approfondire.....	26
CONTO TERMICO 2.0	27
Beneficiari.....	27
Misura dell'agevolazione	27
Tipologia di intervento incentivabile	27
Procedura.....	27
Cumulabilità con altre agevolazioni	28
Risorse disponibili.....	28
Fonti normative.....	28
Per approfondire.....	28
CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI.....	29
Beneficiari.....	29
Misura dell'agevolazione	29
Come si accede.....	30
Utilizzo del credito	30
Caratteristiche del credito.....	30
Fonti normative.....	31
Per approfondire.....	31
FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	32
Beneficiari.....	32
Misura dell'agevolazione	32
Procedura.....	33
Tempi di lavorazione della pratica	33

Fonti normative	33
Per approfondire	33

Le imprese del settore turismo devono adeguare costantemente la propria offerta, per rispondere con efficacia alle sempre nuove richieste dei turisti, per cogliere tutte le opportunità connesse allo sviluppo dei mercati e per reagire tempestivamente ai mutamenti congiunturali.

Il settore dell'accoglienza, in particolare, ha bisogno di continui investimenti per riqualificare le strutture e renderle competitive sul mercato.

Questo manuale è stato realizzato da Federalberghi con l'obiettivo di fornire agli alberghi uno strumento di rapida e facile consultazione, utile per conoscere le opportunità disponibili per sostenere gli investimenti, fornendo le indicazioni operative per utilizzare al meglio le agevolazioni esistenti.

Abbiamo ritenuto opportuno ricapitolare i tratti essenziali dei diversi istituti e fornire alcune note di commento, al fine di favorirne la proficua e corretta utilizzazione.

Allo stesso tempo, continueremo ad operare per sollecitare l'adozione di ulteriori miglioramenti della normativa, con l'obiettivo di rispondere con efficacia sempre maggiore alle esigenze delle imprese.

*Bernabò Bocca
Presidente di Federalberghi*

L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Il bonus barriere architettoniche è un'agevolazione fiscale destinata alle imprese per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Beneficiari

I beneficiari dell'agevolazione sono i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Possono fruire della detrazione i soggetti che possiedono o detengono l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio¹.

Tipologia e ubicazione dell'immobile

Per ottenere l'agevolazione, non è necessario che nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto dei lavori siano presenti disabili.

Poiché la norma non pone alcun ulteriore vincolo di natura oggettiva al riconoscimento del beneficio, rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale².

In particolare, i titolari di reddito d'impresa sono ammessi all'agevolazione a prescindere dalla qualificazione degli immobili sui quali sono stati eseguiti gli interventi come "strumentali", "beni merce" o "beni patrimoniali"³.

Inoltre, considerato che danno diritto all'agevolazione gli interventi effettuati su "edifici già esistenti", la detrazione non spetta per gli interventi:

- effettuati in fase di costruzione
- realizzati mediante demolizione e ricostruzione
- inquadrabili nella categoria "ristrutturazione edilizia" con mantenimento della volumetria.

Misura dell'agevolazione

La detrazione è riconosciuta nella misura del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno
- 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari

¹ come precisato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E/2023.

² secondo quanto precisato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E/2023

³ come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 444 del 6 settembre 2022.

- 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Interventi agevolabili

Sono ammessi al beneficio gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche.

In particolare, la detrazione spetta per i seguenti interventi:

- scale
- rampe
- ascensori
- servoscala
- piattaforme elevatrici.

Sono escluse le spese sostenute per la sostituzione degli infissi e per il rifacimento dei servizi igienici come, ad esempio, la sostituzione di una vasca da bagno idonea a favorire l'accesso per un soggetto diversamente abile.

La detrazione spetta anche:

- per le spese sostenute per le opere di completamento degli interventi quali, ad esempio, quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell'impianto elettrico.

Attenzione

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. Il rispetto dei requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

Procedura

Le imprese che intendono avvalersi del "bonus barriere architettoniche" possono fruirne sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi in cinque quote annuali di pari importo, nell'anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

La detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese.

L'agevolazione non si trasferisce neanche in caso di cessione dell'immobile oggetto di intervento in quanto, in tale caso il contribuente che ha sostenuto la spesa può continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate.

Cessione o sconto della detrazione⁴

La norma, in generale, prevede il divieto di cessione dei crediti e dello sconto in fattura per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 finalizzate alla rimozione delle barriere architettoniche.

⁴ articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 2023 n. 212

Fonti normative

L'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per l'anno 2022) ha istituito il bonus barriere architettoniche.

L'articolo 1, comma 365, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per l'anno 2023) ha prorogato al 31 dicembre 2025 la detrazione per gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche.

Il decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212 (cosiddetto decreto "salva spese") ha previsto numerose limitazioni riguardanti la detrazione del 75% le spese sostenute per la rimozione delle barriere architettoniche.

I primi chiarimenti sull'agevolazione sono stati forniti con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E/2023,

Per approfondire

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/eliminazione-delle-barriere-architettoniche>

SISMA BONUS

L'agevolazione fiscale per gli interventi antisismici degli edifici consiste in detrazioni dall'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall'Ires (imposta sul reddito delle società), volte ad incentivare gli interventi che realizzano una riduzione del rischio sismico.

Beneficiari

La detrazione delle spese sostenute per gli interventi di adozione di misure antisismiche può essere usufruita sia dai soggetti passivi Irpef sia dai soggetti passivi Ires.

Tipologia dell'immobile

Anzitutto, l'agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo (non soltanto, come in precedenza, su quelli adibiti ad abitazione principale) e su quelli utilizzati per attività produttive. Inoltre, si applica non solo agli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ma anche a quelli situati nelle zone a minor rischio (zona sismica 3).

Per l'individuazione delle zone sismiche bisogna sempre far riferimento all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003).

Misura dell'agevolazione

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024, per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell'anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.

Qualora gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del calcolo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si deve tener conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

La detrazione è più elevata nei seguenti casi:

- quando la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta
- se dall'intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80%

Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017 ha stabilito le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le

modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati⁵.

Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, se nominato per legge, dopo l'ultimazione dei lavori e del collaudo, devono attestare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato.

Anche quando si usufruisce delle detrazioni maggiorate del 70 e dell'80% è obbligatorio ripartire la detrazione in 5 rate annuali di pari importo. La norma, infatti, non prevede la possibilità di scegliere il numero di rate in cui ripartire il beneficio.

Attenzione

Anche per i lavori antisismici, come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, vale il principio secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati (risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017). La detrazione prevista per gli interventi antisismici può quindi essere applicata, per esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, eccetera) e straordinaria, necessarie al completamento dell'opera.

Spese eleggibili

Le misure antisismiche agevolate sono gli interventi per l'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

Procedura

Gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese di ristrutturazione sono stati, negli ultimi anni, semplificati e ridotti. È stato soppresso l'obbligo dell'invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate e quello di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori.

È sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Inoltre, occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.

⁵ Il progettista dell'intervento strutturale deve asseverare (secondo il modello contenuto nell'allegato B del decreto) la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato.

In particolare, oltre ai documenti indicati più avanti (comunicazione all'Asl, fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute, ricevute dei bonifici di pagamento), il contribuente deve essere in possesso di:

- domanda di accatastamento (se l'immobile non è ancora censito) e ricevute di pagamento dell'imposta comunale (Ici-Imu), se dovuta
- delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori (per gli interventi di parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese
- dichiarazione di consenso del possessore dell'immobile all'esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi
- abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Cessione o sconto della detrazione⁶

Dal 17 febbraio 2023 per gli interventi di adozione di misure antisismiche previsti non è più possibile optare per lo "sconto in fattura" o per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante.

Pagamento mediante bonifico

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche "on line"), da cui risultino:

- causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
- codice fiscale del beneficiario della detrazione
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Altri documenti da conservare

I contribuenti interessati devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione. Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero essere richiesti, infatti, dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi.

⁶ articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 11 aprile 2023, n. 38

Cumulabilità con altre agevolazioni

La detrazione per gli interventi di adozione di misure antisismiche non è cumulabile con l'agevolazione fiscale (detrazione attualmente del 65%) prevista per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico.

Fonti normative

L'articolo 1, comma 2-septies, lettera c, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per l'anno 2017) ha ridisegnato la detrazione fiscale del cosiddetto sisma bonus, già previsto dall'articolo 16 del decreto- legge 4 giugno 2013 n 63.

I decreti ministeriali 28 febbraio 2017 e 7 marzo 2017 hanno stabilito le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni - decreti pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per approfondire

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/casa/agevolazioni/sisma-bonus>

NUOVA SABATINI

La cosiddetta “Nuova Sabatini” è una misura di sostegno alle micro, piccole e medie imprese volta alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”, nonché di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media che alla data di presentazione della domanda:

- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
- non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà
- abbiano sede legale o una unità locale in Italia; per le imprese non residenti nel territorio italiano il possesso di una unità locale in Italia deve essere dimostrato in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

Misura dell’agevolazione

Consiste nella concessione da parte di banche, intermediari finanziari e società specializzate nel leasing, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.

L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing).

Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:

- di durata non superiore a 5 anni
- di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro
- interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

Il contributo del Ministero è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:

- 2,75% per gli investimenti ordinari

- 3,575% per gli investimenti in tecnologie c.d. “industria 4.0” (investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti⁷)
- 3,575% per gli investimenti green^{8 9}.

Spese eleggibili

Sono agevolabili tutti gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing, beni strumentali ad uso produttivo, tra cui:

- macchinari
- attrezzature (ad esempio: cucine)
- impianti (ad esempio: apparecchiature di riscaldamento e condizionamento comprese le relative opere murarie per le installazioni)
- autovetture, motoveicoli e simili
- hardware, software e tecnologie digitali (ad esempio: sistemi informatici e di comunicazione).

I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni” ovvero spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'articolo 2424 del codice civile¹⁰.

Sono escluse le voci “terreni e fabbricati” e “immobilizzazioni in corso e acconti”.

Gli investimenti ammissibili sono destinati¹¹ a:

- a) creazione di una nuova unità produttiva
- b) ampliamento di una unità produttiva esistente
- c) diversificazione della produzione di uno stabilimento
- d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità produttiva esistente
- e) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui l'unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

⁷ i beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. “industria 4.0” che possono beneficiare del contributo maggiorato del 30% previsto dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio per l'anno 2017), sono individuati all'interno degli allegati 6/A e 6/B alla circolare 15 febbraio 2017 n.14036 e successive modifiche ed integrazioni

⁸ per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023 l'articolo 1, comma 227, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per l'anno 2020) ha disposto l'attribuzione di una specifica dotazione finanziaria nell'ambito delle risorse destinate alla misura Nuova Sabatini per investimenti a basso impatto ambientale da parte di micro, piccole e medie imprese

⁹ per beni rientranti negli “investimenti green” si intendono macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, acquistati nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e/o dei processi produttivi

¹⁰ come declamati nel principio contabile n. 16 dell'Organismo italiano di contabilità

¹¹ nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER per gli “aiuti agli investimenti e all'occupazione alle PMI”

Nuova sabatini green¹²

Sono intervenute alcune modifiche sulla disciplina di concessione delle agevolazioni “Nuova Sabatini” per investimenti in beni strumentali 4.0 e Green”¹³.

I programmi d’investimento devono essere riconducibili, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER a una delle tipologie indicate all’articolo 17 del regolamento stesso:

- a) investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento
- b) ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente¹⁴
- c) diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento
- d) cambiamenti sostanziali del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall’investimento nello stabilimento
- e) acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento:
 - che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione
 - mediante un’operazione che avviene a condizioni di mercato
 - da parte di terzi che non hanno relazioni con l’acquirente.

Procedura¹⁵

L’impresa presenta alla banca, all’intermediario finanziario, o alla società di leasing, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l’aderenza degli investimenti alle previsioni di legge.

La banca/intermediario finanziario/società di leasing:

- verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo
- previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il

¹² L’ultima circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 50031 dell’11 dicembre 2023 interviene sulla disciplina relativa alla concessione delle agevolazioni alla luce della proroga del regolamento GBER. Questo, infatti, è stato prorogato fino al 2026 dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, in vigore dal 1° luglio 2023

¹³ la circolare modifica integralmente il punto 6.5 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022

¹⁴ il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la FAQ n. 6.4, ha chiarito che si configura la tipologia “ampliamento di uno stabilimento esistente” qualora attraverso l’investimento venga ampliata la capacità produttiva dell’impresa

¹⁵ le modalità di presentazione della domanda di accesso al contributo sono descritte nella sezione Beni strumentali (“Nuova Sabatini”) - Presentazione domande

finanziamento alla PMI mediante l'utilizzo della provvista costituita presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., ovvero mediante diversa provvista

- adotta la delibera di concessione del finanziamento e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e alla relativa banca/intermediario finanziario.

La banca/intermediario finanziario/società di leasing si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un'unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.

L'impresa, ad investimento ultimato e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso la procedura disponibile sulla piattaforma (<https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese>), apposita richiesta di erogazione del contributo (modulo RU) e la trasmette al Ministero, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta¹⁶.

Erogazione contributo - nuova disciplina

Il contributo è erogato dal Ministero alle PMI beneficiarie in quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell'investimento.

Rimane confermata l'erogazione del contributo in un'unica soluzione solo per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere:

- dal 1° gennaio 2022, nel caso in cui l'importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro¹⁷.

Attenzione

Sono state introdotte nuove modalità operative per la richiesta di erogazione del contributo. Fermo restando che la trasmissione della documentazione deve essere effettuata secondo il piano temporale già in vigore, il nuovo iter di richiesta di erogazione consente alle PMI beneficiarie, previo accesso alla Piattaforma Informatica (disponibile al seguente indirizzo <https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese>), la compilazione guidata della: dichiarazione di ultimazione dell'investimento, richiesta unica di erogazione, richiesta di pagamento.

¹⁶ le modalità per richiedere l'erogazione del contributo sono descritte nella sezione Beni strumentali ("Nuova Sabatini") - Erogazione contributo

¹⁷ come già disposto dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

Cumulabilità con altre agevolazioni

Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste:

- dall’articolo 17, comma 6, del Regolamento (UE) n. 651/2014, per le imprese operanti in settori diversi da agricoltura e pesca, ossia:
- il 20 % dei costi ammissibili, nel caso delle micro e piccole imprese
- il 10 % dei costi ammissibili, nel caso delle medie imprese.

Per le imprese turistico ricettive, le agevolazioni della “Nuova Sabatini”, nel rispetto dei limiti di cui sopra, possono essere cumulate con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia.

Le regole di cumulo trovano applicazione solo qualora gli ulteriori contributi pubblici che insistono sulle medesime spese ammissibili alle agevolazioni “Nuova Sabatini” siano inquadrabili come aiuti di Stato; non si applicano, invece, nel caso di misure fiscali di carattere generale che si applicano alla generalità delle imprese, le quali non configurano aiuti di Stato.

Risorse disponibili

È previsto un rifinanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2024 della cosiddetta “Nuova Sabatini”.

Fonti normative

L’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ha istituito la misura agevolativa.

Per approfondire

<https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/agevolazioni-per-gli-investimenti-delle-pmi-in-beni-strumentali-nuova-sabatini>

<https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/beni-strumentali-nuova-sabatini-presentazione-domande>

<https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/beni-strumentali-nuova-sabatini-erogazione-contributo>

<https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/normativa-beni-strumentali-nuova-sabatini>

AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

L'agevolazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici consiste in detrazioni dall'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall'Ires (imposta sul reddito delle società) volte ad incentivare interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

Beneficiari

Sono ammessi all'agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono a qualunque titolo l'immobile oggetto dell'intervento.

In particolare, i soggetti titolari di reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), possono fruire dell'agevolazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell'esercizio della loro attività imprenditoriale.

L'agevolazione è riconosciuta anche al contribuente che finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing.

Misura dell'agevolazione

L'agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall'imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull'Irpef che sull'Ires.

La detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, è riconosciuta nella misura del 50% o del 65% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 per interventi sulle singole unità immobiliari. Tali quote sono utilizzabili in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Il limite massimo di risparmio ottenibile con la detrazione (100.000, 60.000 e 30.000 euro, a seconda del tipo di intervento) va riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento stesso.

Se sono stati realizzati più interventi di risparmio energetico agevolabili, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l'applicazione dell'aliquota del 50% o del 65% occorre far riferimento:

- alla data dell'effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali
- alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).

Quando gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria, effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

Cessione o sconto della detrazione¹⁸

Dal 17 febbraio 2023 per gli interventi di efficienza energetica previsti non è più possibile optare per lo “sconto in fattura” o per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.

Spese eleggibili

Le detrazioni sono riconosciute per le seguenti tipologie di spese:

- riduzione del fabbisogno di energia primaria¹⁹
- interventi sugli involucri - miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
- installazione di pannelli solari
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale²⁰
- acquisto e posa in opera delle schermature solari²¹
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).

La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’imposta comunale (Imu), se dovuta. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.

Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta.

Per gli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio sono detraibili, oltre alle spese professionali, quelle relative alle forniture e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonché la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate.

¹⁸ articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 11 aprile 2023, n. 38

¹⁹ rientrano in questa categoria i lavori che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 - Allegato A.

²⁰ sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con caldaie con efficienza pari alla classe A se contestualmente siano installati sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VIII), con impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, con generatori d’aria calda a condensazione

²¹ sul sito dell’Enea sono pubblicati i requisiti tecnici specifici che devono possedere le schermature solari per essere ammesse al beneficio. In particolare: 1) devono possedere, se prevista, una marcatura CE; 2) devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica

DETRAZIONE MASSIMA PER I PRINCIPALI INTERVENTI	
Tipo di intervento	detrazione massima
riqualificazione energetica di edifici esistenti	100.000 euro
su involucro di edifici esistenti (per esempio, pareti, finestre, tetti e pavimenti)	60.000 euro
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda	60.000 euro
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua dal 2008, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia dal 2012, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria	30.000 euro
dal 2015, acquisto e posa in opera di schermature solari	60.000 euro
dal 2015, acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili	30.000 euro
dal 2016, acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative	non è previsto un limite massimo di detrazione
per gli anni 2018, 2019 e 2020, acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	100.000 euro
<i>fonte: Agenzia delle Entrate</i>	

Adempimenti richiesti (certificazione necessaria)

Per beneficiare dell'agevolazione fiscale è necessario acquisire i seguenti documenti:

- l'asseverazione, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Se vengono eseguiti più interventi sullo stesso edificio, l'asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. In alcuni casi questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori, per esempio, per interventi di sostituzione di finestre e infissi o per le caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW (vedi più avanti)
- l'attestato di prestazione energetica, che comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l'esecuzione degli interventi
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E o F del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007). La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l'importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

Attenzione

Per fruire dell'agevolazione fiscale non è invece necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva. L'effettuazione degli interventi, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell'amministrazione finanziaria né dall'invio della comunicazione di inizio lavori alla Asl, salvo che quest'ultimo adempimento sia previsto dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.

Documenti da trasmettere

Entro novanta giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all'Enea:

- le informazioni contenute nell'attestato di prestazione energetica, attraverso l'allegato A al "decreto edifici" (D.M. 19 febbraio 2007)
- la scheda informativa (allegato E o F), relativa agli interventi realizzati.

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del cosiddetto "collaudo" (e non di effettuazione dei pagamenti).

Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa).

Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.

La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso l'applicazione web dell'Enea raggiungibile dal sito www.acs.enea.it.

Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'Enea.

Come fare i pagamenti

Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d'impresa. In particolare, è previsto che:

- i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche "on line")
- i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati:

- la causale del versamento

- il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

L'obbligo di effettuare il pagamento con bonifico è espressamente escluso per i contribuenti esercenti attività d'impresa in quanto il momento dell'effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito.

Ai fini del reddito d'impresa, infatti, vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo.

Documenti da conservare

Per fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all'Amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati. In particolare, va conservato:

- il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato
- la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all'Enea
- le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi
- per i contribuenti non titolari di reddito d'impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento.

Attenzione

L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, sia documentali che attraverso sopralluoghi, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali. Il decreto 11 maggio 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11/09/2018) ha definito le procedure e le modalità di esecuzione di questi controlli.

Cumulabilità con altre agevolazioni

La detrazione d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da ulteriori disposizioni di legge nazionali.

Se gli interventi rientrano sia nelle agevolazioni per il risparmio energetico sia in quella previste da altre disposizioni (ad esempio, il credito d'imposta per la riqualificazione e l'accessibilità delle imprese alberghiere) il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto di un beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti richiesti.

La detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico è compatibile con specifici incentivi concessi da Regioni, Province, Comuni. Tuttavia, occorre prima verificare che le norme che regolano questi incentivi non prevedano l'incompatibilità tra le due agevolazioni e, quindi, la non cumulabilità.

Se compatibili, le detrazioni possono comunque essere richieste per la parte di spesa eccedente gli incentivi concessi dagli enti territoriali.

Fonti normative

L'articolo 1, comma 37, lettera a), della legge 30 dicembre 2022 n. 234 (legge di bilancio per l'anno 2022) ha prorogato al 31 dicembre 2024 la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Articolo 11 (Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico) del decreto-legge del 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.

Articolo 16 bis Testo unico n. 917/1986 - Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

Per approfondire

www.agenziaentrate.gov.it

www.acs.enea.it

CONTO TERMICO 2.0

Il “Conto Termico 2.0” incentiva interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Grazie a tali interventi, è possibile migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, riducendo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta.

Beneficiari

Possono accedere agli incentivi le pubbliche amministrazioni ed i soggetti privati, compresi i soggetti titolari di reddito d'impresa.

Misura dell’agevolazione

Gli incentivi sono corrisposti dal GSE nella forma di rate annuali costanti della durata compresa tra 2 e 5 anni, a seconda della tipologia di intervento e della sua dimensione, oppure in un’unica soluzione, nel caso in cui l’ammontare dell’incentivo non superi i 5.000 euro.

Per ciascuna tipologia di intervento sono definite le spese ammissibili, ai fini del calcolo del contributo, nonché i massimali di costo e il valore dell’incentivo (importi compresi tra il 40% e il 65% con massimali di costo). La percentuale di rimborso è calcolata tramite l’applicazione, al singolo intervento, di un algoritmo, tarato in funzione dell’energia producibile (caratteristiche dell’impianto e zona climatica).

Tipologia di intervento incentivabile

Sono incentivabili le seguenti tipologie di intervento:

- sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti a pompa di calore fino a 2.000 kwt
- sostituzione di impianti di climatizzazione con generatori a biomassa fino a 2.000 kwt
- installazione di collettori solari termici fino a 2.500 mq
- sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore
- sostituzione di impianti di climatizzazione con nuovi sistemi ibridi (caldaie a condensazione + pompa di calore).

Gli interventi devono essere realizzati utilizzando esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione e devono essere correttamente dimensionati in funzione dei reali fabbisogni di energia termica.

Sono inoltre finanziate il 50% delle spese per la diagnosi energetica e per l'attestato di prestazione energetica (APE).

Procedura

L’accesso ai meccanismi di incentivazione può essere richiesto direttamente dagli interessati o per il tramite di una ESCO (Società per la fornitura di servizi energetici).

La richiesta in accesso diretto deve avvenire tramite l'apposito applicativo informatico Portaltermico, tramite il quale i soggetti, entro sessanta giorni dalla data di conclusione dell'intervento, compilano e inviano la documentazione necessaria per l'ammissione all'incentivo.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Con riferimento agli interventi realizzati da soggetti privati titolari di partita IVA, gli incentivi del conto termico:

- non sono cumulabili con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di rotazione, i fondi di garanzia e i contributi in conto interesse
- sono cumulabili con altri incentivi non statali, nel limite previsto dalla legislazione comunitaria sugli aiuti di Stato.

Risorse disponibili

Sono stanziati 900 milioni di euro annui e restituisce fino a un massimo del 65% delle spese ammissibili.

Fonti normative

La disciplina del conto termico è stata aggiornata con decreto interministeriale del 16 febbraio 2016.

Per approfondire

www.gse.it

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Il credito di imposta ha l'obiettivo di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi²².

Beneficiari

Possono beneficiare del credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori²³.

Misura dell'agevolazione

A tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle seguenti condizioni:

1. beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 - ex lper ammortamento)

- 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
- 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro
- 5% del costo per la quota di investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il credito d'imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

2. beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

- 2024: 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro

²² modalità di acquisizione dei beni: acquisti, leasing, appalto, realizzati in economia

²³ un DURC irregolare preclude la fruizione del credito

- 2025: 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell'anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell'anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Come si accede

Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti:

- che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B
- che i beni sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Utilizzo del credito

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (senza visto di conformità e senza che rilevino i limiti annuali ordinari di 250.000 euro e 2.000.000 euro), tramite modello F24²⁴ in tre quote annuali di pari importo.

L'utilizzo del credito può avvenire già a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni o per gli investimenti nei beni 4.0 dall'anno di avvenuta interconnessione, se successiva.

In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte del credito nei predetti limiti, l'ammontare del credito residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi (anche oltre il triennio suddetto) secondo le modalità del credito²⁵.

Caratteristiche del credito

Il credito d'imposta:

- non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi con i componenti negativi
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi (es. Nuova Sabatini) purché da tale cumulo non emerga un'agevolazione superiore al costo sostenuto. Pertanto, è necessario individuare i costi riferibili ai beni oggetto di investimento ammissibili a entrambe le agevolazioni e

²⁴ nel F24 si utilizzano i seguenti codici tributo: 6936 (macchinari intelligenti interconnessi) - 6937 (beni immateriali e software interconnessi)

²⁵ risposta Agenzia delle Entrate 17 settembre 2021 n. 602

considerare, quali costi rilevanti per il credito d'imposta, l'importo complessivo dei costi ammissibili, al lordo dei contributi agli stessi correlati

- non può essere ceduto o trasferito
- secondo la prassi prevalente, contabilmente costituisce un contributo in conto impianti.

Fonti normative

L'articolo 1, commi 1057-bis e 1058-bis, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio per l'anno 2021).

Per approfondire

<https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/credito-dimposta-per-investimenti-in-beni-strumentali>

FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese favorisce l'accesso al credito mediante la concessione di una garanzia pubblica che consente di ottenere finanziamenti senza costi di fidejussioni o polizze assicurative ²⁶.

Il Fondo non eroga contributi in denaro e non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. Tassi di interesse, condizioni di rimborso, eccetera, sono lasciati alla contrattazione tra le parti. Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

Beneficiari

Possono beneficiare delle garanzie del fondo le micro, piccole e medie imprese appartenenti a qualsiasi settore con l'eccezione delle attività finanziarie ²⁷.

Il beneficiario deve essere considerato economicamente e finanziariamente sano, cioè in grado di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del fondo. La valutazione è effettuata sulla base di appositi modelli che utilizzano i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi.

Sono escluse le imprese in fascia 5 (ossia le più rischiose). La fascia di valutazione dell'impresa beneficiaria sarà definita attraverso l'applicazione del modello di valutazione del Fondo, il quale dovrà essere necessariamente alimentato, in fase di presentazione della richiesta di ammissione, sia con i dati economico finanziari che con i dati andamentali dell'impresa beneficiaria.

Sono inoltre ammesse alla garanzia del fondo, nei limiti del 15% della dotazione finanziaria annua, le "small mid cap", ossia le imprese con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 499.

Misura dell'agevolazione

Le garanzie sono concesse:

- per le operazioni concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità fino alla misura massima del 55%, in favore dei soggetti beneficiari (che rispettano i requisiti di PMI) rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione e del 60% per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione
- per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento, nonché per le operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione nella misura massima dell'80%

²⁶ ai sensi del comma 1, dell'articolo 15-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono previste per il periodo 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024 le deroghe alle ordinarie modalità di funzionamento del Fondo.

²⁷ Le medie imprese, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Le piccole imprese, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Le microimprese, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

- per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali nella misura massima del 50%
- in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a 40.000 euro, ovvero fino a 80.000 euro nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati nonché in relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di cui all'articolo 111 del decreto legislativo n. 385/1993 di importo massimo fino a 50.000 euro: nella misura massima dell'80%.

Alle imprese "small mid cap" le garanzie sono concesse fino alla misura massima del:

- 30% per le operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità
- 40% nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento nonché per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre 3 anni prima della richiesta della garanzia del Fondo.

Procedura

L'impresa o il professionista non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo.

Deve rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia del Fondo. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda.

In alternativa, ci si può rivolgere a un Confidi che garantisce l'operazione in prima istanza e che si occuperà di richiedere la controgaranzia al Fondo.

Tutte le banche sono abilitate a presentare le domande mentre occorre rivolgersi ad un confidi accreditato.

Tempi di lavorazione della pratica

In tempi rapidi vengono verificati i requisiti di accesso e adottata la delibera dal Consiglio di gestione che si riunisce due volte a settimana.

L'impresa viene informata via e-mail sia della presentazione della domanda sia dell'adozione della delibera.

Fonti normative

Il fondo è stato istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Circolare Mediocredito centrale n. 21/2023.

Per approfondire

<https://www.fondidigaranzia.it/>

Federalberghi offre ai propri soci

una tutela a 360° che comprende rappresentanza istituzionale, relazioni sindacali, consulenza, informazione, opportunità di business, convenzioni per ottenere sconti e agevolazioni, finanziamenti per la formazione, studi e ricerche, sicurezza sul lavoro, assistenza sanitaria, previdenza complementare ... e tanto altro.



www.ebnt.it



www.impresedellturismo.it



www.hotelmag.it



www.turismoditalia.it



www.italyhotels.it



www.hotelstars.eu



www.tiq.it



www.siaquest.it



www.conventionbureau.com



www.iccitalia.org



www.consozioconoe.it



www.cfmt.it



www.fondir.it



www.fondoforte.it



www.fondofonte.it



www.fondomarionegri.it



www.associazionepastore.it



www.fasdac.it



www.quas.it



www.fondofast.it



www.adapt.it



www.unibocconi.it/met



www.itsitaly.org



www.siae.it



www.scfitalia.it



www.nuovoimaie.it



www.unilever.it



www.daikin.it



www.a2aenergia.eu



www.grohe.it



www.unoenergy.it



www.stellantis.com



www.enea.it



www.confindustriadm.it



www.str.com



www.verticalbooking.com



www.hoty.it



www.alidem.com



www.gabetti.it



www.intesasanpaolo.com



www.unicredit.it



www.nexi.it



www.scalapay.com



www.gruppoapi.com



www.mediahotelradio.com



www.zurich.it



www.unirufa.it



www.io.italia.it

Le guide degli alberghi

Ista, istituto di studi alberghieri intitolato a Giovanni Colombo, compianto presidente di Federalberghi, elabora analisi, indagini e ricerche sui temi di principale interesse per la categoria, autonomamente e in partnership con prestigiosi Istituti di ricerca.

Gli incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive e termali, 2024

Le professioni nel settore turismo, 2023

La certificazione delle competenze nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, 2023

Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turistico ricettivo, 2023

L'apprendistato duale nel settore turismo, 2022

L'appalto di servizi nelle aziende alberghiere - terza edizione, 2022

Gli Istituti Tecnici Superiori e il settore Turismo, 2022

Gli incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive - ottava edizione, 2022

Finanziamento per l'acquisto di beni strumentali nuovi - nuova legge Sabatini, 2021

Accoglienza Sicura - manuale per le strutture turistico ricettive - seconda edizione, 2021

Il credito di imposta per i canoni di locazione e di affitto d'azienda, 2021

Incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive - nona edizione, 2021

il fondo nuove competenze per le imprese del turismo, 2021

Il manuale "Il Fondo nuove competenze per le imprese del settore turismo", 2021

XIV meeting europeo del Comitato Nazionale Giovani Albergatori, 2021

Accoglienza Sicura - manuale per le strutture turistico ricettive, 2021

Incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive - ottava edizione, 2021

La disciplina del lavoro extra – quarta edizione 2020

Indagine sulle zone a traffico limitato, 2019

Il mio futuro è sostenibile, 2019

Dal breakfast al dinner gourmet: il reparto F&B in hotel diventa protagonista, 2019

Gli incentivi alle assunzioni nel settore Turismo, 2019

Datur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2019

L'imposta di soggiorno in sintesi, 2019

La registrazione degli ospiti ai fini di sicurezza, 2019

Gli incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive - settima edizione, 2019

Il lavoro intermittente nel settore turismo, 2019

La protezione dei dati personali nella gestione delle imprese ricettive, 2019

Ecobonus: istruzioni per l'uso, 2019

Datur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2018

Come ripensare la ristorazione, per soddisfare le nuove esigenze dell'ospite, 2018

La reception per tutti, 2018

Incentivi sulla riqualificazione delle strutture ricettive, 2015 - 2018

Direct booking, 2017
L'albergo (manuale della collana Le Bussole), 2017
Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2017
Alternare formazione e lavoro. Il progetto scuola, 2017-2018
Nuova disciplina delle prestazioni occasionali, 2017
Sommerso turistico ed affitti brevi, 2016
Locazioni brevi e sharing economy, 2016
Indagine sulle tourist card, 2016
Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2016
L'apporto di Federalberghi al Decreto Turismo, 2016
Seminario istituzionale sul regime fiscale delle locazioni brevi, 2015
La privacy nell'ospitalità, 2002 - 2015
Taccuino degli allergeni, 2015
Osservatorio sul mercato del lavoro nel settore turismo, 2015
L'antitrust sanziona Tripadvisor, 2015
Stop all'abusivismo, 2014 - 2015
L'imposta di soggiorno. Osservatorio sulla fiscalità locale, 2012 - 2015
Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2015
Ospitare, servire, ristorare. Storia dei lavoratori di alberghi e ristoranti in Italia dalla fine dell'Ottocento alla metà del Novecento, 2014
Settimo rapporto sul sistema alberghiero italiano, 2014
L'appalto di servizi nelle aziende alberghiere, 2009 - 2014
@Hotel: digital marketing operations, 2014
L'alternanza scuola-lavoro nel settore turismo, 2014
I contratti a termine nel settore turismo dopo il jobs act, 2014
Il lavoro intermittente nel settore turismo, 2006 - 2014
Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2014
I tirocini formativi nel settore turismo, 2014
Agevolazioni fiscali sul gas naturale, 2014
Federalberghi ricorre all'Antitrust contro le on line travel agencies, 2014 - 2015
Guida al nuovo CCNL Turismo, 2014
Riflessioni e proposte per il rinnovo del CCNL Turismo, 2013
Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2013
Osservatorio sul mercato del lavoro nel settore turismo, 2012
Il lavoro delle donne nel settore turismo, 2012
Percorsi formativi in Italia per il settore turismo, 2012
La successione dei contratti a termine nel settore turismo, 2012
Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2012
Il turismo lavora per l'Italia, 2012
Il lavoro accessorio nel Turismo, 2009 - 2011

La contrattazione di secondo livello nel settore turismo, 2011
Misure per l'incremento della produttività del lavoro, 2011
Gli stage nel settore turismo - ed. speciale progetto RE.LA.R., 2011
Gli stage nel settore turismo, 2004 - 2011
L'apprendistato stagionale dopo la riforma, 2011
La sicurezza antincendio negli alberghi italiani, 2011
Metodologia di sicurezza antincendio MBS, 2011
Imposta municipale unica, 2011
Guida al mercato russo, 2011
Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2011
Il lavoro intermittente nel Turismo, 2009 – 2010
Guida al nuovo CCNL Turismo, 2010
L'apprendistato nel settore Turismo, 2010
Sesto rapporto sul sistema alberghiero, 2010
Indagine sui fabbisogni formativi nel settore Turismo, 2010
Agevolazioni fiscali sul gas naturale, 2010
Osservatorio sul mercato del lavoro nel settore turismo, 2009
La pulizia professionale delle camere albergo, 2009
Gli ammortizzatori sociali nel settore Turismo, 2009
Il contratto di inserimento nel settore Turismo, 2009
Internet e Turismo, 2009
Guida al nuovo CCNL Turismo, 2007
Quinto rapporto sul sistema alberghiero, 2007
Mercato del lavoro e professioni nel settore Turismo, 2006
Come cambia il lavoro nel Turismo, 2006
Incentivi per le imprese nelle aree sottoutilizzate, 2006
Quarto rapporto sul sistema alberghiero, 2005
Il pronto soccorso nel settore Turismo, 2005
Dimensione dell'azienda turistica e agevolazioni pubbliche, 2005
La nuova disciplina del lavoro extra, 2004 - 2010
Dati essenziali sul movimento turistico, 2004
Dati essenziali sul movimento turistico nazionale ed internazionale, 2004
I contratti part time nel settore Turismo, 2004
I tirocini formativi nel settore Turismo, 2004
I condoni fiscali, 2003
Mercato del lavoro e professioni nel settore turismo, 2003
Repertorio dei percorsi formativi universitari per il settore turismo, 2003
Le attività di intrattenimento negli alberghi, 2003
La riforma dell'orario di lavoro, 2003
La riforma del part time, 2003

Terzo rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 2002
I congedi parentali, 2002
Il turismo religioso in Italia, 2002
Il nuovo contratto di lavoro a termine, 2001 - 2002
Il nuovo collocamento dei disabili , 2001
Le stagioni dello sviluppo, 2001
Sistema ricettivo termale in Italia, 2001
Indagine sulla domanda turistica nei paesi esteri, 2001
Sistema ricettivo delle località termali in Italia, 2001
La flessibilità del mercato del lavoro, 2000
Osservatorio sulla fiscalità locale, 2000
Il Turismo lavora per l'Italia, 2000
Norme per il soggiorno degli stranieri, 2000
Indagine sulla domanda turistica nei paesi esteri, 2000
Secondo rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 2000
Il codice del lavoro nel turismo, 1999 - 2003
Primo rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 1999
Il collocamento obbligatorio, 1998
Manuale di corretta prassi igienica per la ristorazione, 1998
Diritti d'autore ed imposta spettacoli, 1997
La qualità e la certificazione ISO 9000 nell'azienda alberghiera, 1997
Il lavoro temporaneo, 1997
Analisi degli infortuni nel settore turismo, 1997
La prevenzione incendi negli alberghi: il registro dei controlli, 1996
La prevenzione incendi negli alberghi: come gestire la sicurezza, 1995
Il Turismo nelle politiche strutturali della UE, 1995
Il franchising nel settore alberghiero, 1995
Il finanziamento delle attività turistiche, 1994
Igiene e sanità negli alberghi, 1994
Linee guida per la costruzione di un modello di analisi del costo del lavoro, 1994
Costo e disciplina dei rapporti di lavoro negli alberghi dei Paesi CEE, 1993
Per una politica del turismo, 1993
Ecologia in albergo, 1993
Quale futuro per l'impresa alberghiera, 1993
La pulizia professionale delle camere d'albergo, 1993
Il turismo culturale in Italia, 1993
Il turismo marino in Italia, 1993
Serie storica dei minimi retributivi, 1993
Esame comparativo dei criteri di classificazione alberghiera, 1992
L'albergo impresa, 1990

Federalberghi da oltre cento anni è l'organizzazione nazionale maggiormente rappresentativa delle imprese turistico ricettive italiane.

La federazione rappresenta le esigenze e le proposte delle imprese nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche, economiche e sindacali.

Aderiscono a Federalberghi 129 associazioni territoriali e 2 delegazioni, raggruppate in 20 unioni regionali, e 7 Sindacati Nazionali (Federalberghi Extra, Federalberghi Isole Minori, Federalberghi Terme, Unione Nazionale Italiana Catene Alberghiere, Sindacato Grandi Alberghi, Sindacato Villaggi Turistici, Unihotel Franchising).

Faiat service srl è il braccio operativo di Federalberghi.

Federalberghi aderisce dal 1950 a Confcommercio ove, insieme alle principali federazioni di categoria che operano nel Turismo, ha dato vita a Confturismo, l'organizzazione di rappresentanza imprenditoriale di settore.

Federalberghi è socio fondatore di Hotrec, la Confederazione Europea degli imprenditori del settore alberghiero e della ristorazione.

Il Presidente è Bernabò Bocca.

Il Direttore Generale è Alessandro Massimo Nucara.